

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17850 Anno 2017

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 19/07/2017

ORDINANZA

sul ricorso 824 - 2016 R.G. proposto da:

GRIECO FEDELE – c.f. GRCDFL53B10L109G - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alcamo, n. 10, presso lo studio dell'avvocato Concetta Gaggia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

contro

NUZZI ANTONIETTA – c.f. NZZNNT61M49I053S -

INTIMATA

Avverso la sentenza n. 1034 dei 26.6/3.7.2015 della corte d'appello di Bari, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Trani Antonietta Nuzzi chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento n. 174/2004 per l'importo di euro 12.911,42, oltre interessi e spese, in danno di Fedele Grieco.

3661
77



1



Aveva esposto di esser creditrice dell'ingiunto in virtù di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti.

Con atto di citazione notificato il 12.6.2004 Fedele Grieco proponeva opposizione.

Deduceva che le cambiali azionate erano nulle, siccome prive dell'indicazione della data e del luogo di emissione; che la sottoscrizione che a suo nome vi figurava apposta, era apocrifa; che alcun rapporto era mai intercorso tra egli e la ricorrente.

Chiedeva revocarsi l'ingiunzione.

Costituitasi, l'opposta invocava il rigetto dell'opposizione.

Disposta ed espletata c.t.u. grafologica, che acclarava l'autenticità delle sottoscrizioni, con sentenza n. 108/2009 il tribunale adito accoglieva l'opposizione solo e limitatamente al criterio di determinazione degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 12.911,42, oltre interessi al tasso legale, nonché le spese di lite e di c.t.u..

Interponeva appello Fedele Grieco.

Resisteva Antonietta Nuzzi.

Con sentenza n. 1034 dei 26.6/3.7.2015 la corte d'appello di Bari rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Esplicitava la corte che le cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, benché nulle per omessa indicazione della data e del luogo di emissione, siccome firmate da Fedele Grieco, valevano senz'altro quali promesse di pagamento, sicché era da presumere l'esistenza del rapporto causale sottostante; che al contempo l'appellante non aveva assolto l'onere su di lui gravante di fornir

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Antonietta Nuzzi'.



dimostrazione della insussistenza di siffatto rapporto, sicché era senza dubbio tenuto al pagamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Fedele Grieco; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Antonietta Nuzzi non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con l'**unico motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ..

Deduce che nessun rapporto causale è mai intercorso tra egli ricorrente ed Antonietta Nuzzi; che le dichiarazioni contenute nei titoli azionati non possono reputarsi indirizzate alla Nuzzi.

Il motivo di ricorso è privo di fondamento.

Si premette che il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell'efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l'emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo (*cf. Cass. 28.11.1984, n. 6184*).

Altresì, che l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (*cf. Cass. 28.9.2011, n. 19860*).

Ancora, che, quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l'onere della prova dell'inesistenza del rapporto causale si trasferisce - ai sensi

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'U'.



dell'art. 1988 cod. civ. - sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (*cf. Cass. 22.5.2008, n. 13099*).

Su tale scorta si rappresenta nel caso di specie quanto segue.

In primo luogo, che è fuor di contestazione che tra Fedele Grieco ed Antonietta Nuzzi intercorra un diretto rapporto cartolare.

In secondo luogo, che del tutto ingiustificato è l'assunto secondo cui le dichiarazioni di cui ai vaglia azionati in sede monitoria non sarebbero indirizzate alla Nuzzi. E ciò viepiù giacché "la C.T.U. esperita in primo grado ha riconosciuto che le firme apposte sulle cambiali sono quelle di <Grieco Fedele>" (*così sentenza d'appello, pag. 4*).

In terzo luogo, che sul ricorrente in questa sede gravava l'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, sicché del tutto ingiustificate sono le prospettazioni secondo cui nessun rapporto causale è mai intercorso tra il ricorrente ed Antonietta Nuzzi e secondo cui costei avrebbe omesso "in toto di esplicitare (...) i fatti costitutivi sottostanti all'asserito credito" (*così ricorso, pag. 7*).

Antonietta Nuzzi non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.


Si dà atto che il ricorso è datato 21.12.2015.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (*comma 1 quater introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall' 1.1.2013*), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AR'.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (*comma 1 quater introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall' 1.1.2013*), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, Fedele Grieco, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115/2002. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Il presidente
dott. Felice Manna 

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 19 LUG 2017
Il Funzionario Giudiziario